

IMPOSTE SUL REDDITO

La locazione e il noleggio di imbarcazioni

di Giulio Benedetti

In attesa del nuovo **Codice della Nautica da Diporto**, che attualmente sta seguendo gli *iter* di approvazione transitando dalle varie commissioni parlamentari prima di giungere in approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri, ad oggi le attività di **locazione e noleggio di imbarcazioni** sono regolate normativamente dal **D.Lgs. 171/2005** ove all'[articolo 2](#) vengono definite le caratteristiche dell'uso commerciale delle unità da diporto.

In particolare, il comma 1 del suddetto articolo stabilisce che l'unità da diporto è utilizzata a **fini commerciali** quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto o infine quando è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che l'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è **annotata nei relativi registri di iscrizione**, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Il successivo [articolo 42](#) **definisce l'attività di locazione**, stabilendo che la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto **per iscritto** a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Il **noleggio** è invece definito dall'[articolo 47](#): contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a **scopo ricreativo** in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella **disponibilità** del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Pur nella relativa somiglianza delle due definizioni, appaiono **evidenti le differenze**: nella locazione il locatario si assume ogni **responsabilità** e rischio nella conduzione del mezzo, mentre nel noleggio il mezzo rimane nella disponibilità dell'armatore, che fornisce e mantiene alle sue dipendenze l'equipaggio.

Qual è il **trattamento fiscale** di queste operazioni?

Dal punto di vista delle **imposte dirette**, dobbiamo distinguere i casi nei quali le attività vengano svolte in forma imprenditoriale piuttosto che occasionale.

In caso di **attività svolta in forma imprenditoriale**, i relativi redditi confluiranno nel calcolo del reddito d'impresa con le abituali e note modalità.

Il D.L. 1/2012 ha invece introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in **forma occasionale**, in noleggio.

Questa attività non costituisce "uso commerciale dell'unità" e i proventi possono essere assoggettati a un'**imposta sostitutiva del 20%**, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta comporta, in ogni modo, l'esclusione della deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.

La disposizione è stata modificata dal D.L. 69/2013; in precedenza, la possibilità di fruire del regime sostitutivo era limitata alle persone fisiche ed era subordinata a un limite quantitativo di proventi: 30.000 euro annui.

Per poter fruire dell'imposta sostitutiva occorre **comunicare il noleggio occasionale all'Agenzia delle Entrate**: la comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.

Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere **tenute a bordo** dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all'Agenzia delle Entrate, anche alla **Capitaneria di Porto** territorialmente competente e, nel caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, **all'INPS** e **all'INAIL** (l'inadempimento è punito con sanzioni pecuniarie). Le modalità sono illustrate nel decreto 26 febbraio 2013, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il MEF e con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)